

Codice A18050

D.D. 27 luglio 2015, n. 1797

Autorizzazione idraulica, (PI 651 R. Vallone Riera) per la realizzazione di difese spondali e opere di risagomatura del Rio Vallone Riera, opere connesse al PEC area TI 2 B SUE, in comune di Valenza (AL). Richiedente: Comune di Valenza (AL).

Il Comune di Valenza, via Pellizzari 2, p.iva 00314770066 per tramite del dirigente del Settore Urbanistica Arch. Massimo Temporin, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di ricalibratura dell'alveo del rio Vallone Riera e di protezione delle sponde mediante scogliera in massi, immediatamente a valle dell'attraversamento della SP 78, oggetto anch'esso di rifacimento, ricadente in territorio comunale di Valenza (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Zanotti Angelo Maria (ordine Ingegneri prov. Bologna), costituiti da relazione tecnica descrittiva ed idraulica, e da n. 5 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui sotto, che ricadono all'interno di un Piano Esecutivo Convenzionato (TI2 B S.U.E.) approvato dal Consiglio Comunale di Valenza con delibera n. 72 del 19/6/2014.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, in cui si evidenzia l'intenzione di procedere a valle de ponte della SP 78 (tratto di competenza), alla riprofilatura del rio per circa 400 ml, alla protezione di entrambe le sponde e del fondo immediatamente a valle del manufatto stradale (circa 5 ml), alla protezione della sponda destra in massi sciolti per circa ml 110 ed alla realizzazione di un guado a raso in massi ciclopici, si ritiene che gli interventi previsti, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

1. il materiale sciolto proveniente dagli scavi e dalle riprofilature dovrà essere prevalentemente riutilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni o depressioni e quello in eccedenza, trasportato a discarica;
2. la berma di fondazione dovrà essere posizionata oltre la quota minima del fondo alveo post ricalibratura;
3. non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto;
4. non potranno essere eseguiti rialzi di sponda;
5. il taglio dell'essenze arboree, se presenti, in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c.del R.D. 523/1904;
6. il transito sul guado sarà condizionato alla sorveglianza da parte del comune con l'emanazione del preallarme codice 2 come da Disciplinare sul Sistema di Allertamento della Regione Piemonte (allerta meteo);
7. durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).

- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Valenza, via Pellizzari 2, p.iva 00314770066, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;

3) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4) durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 8 (otto), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6) il committente dell'opera prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessarie, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Arch. Mauro FORNO